

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2014 DEL 18/09/2026

SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E
PROVVEDITORATO

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "MILESTONE CARE PLUS"- CIG: BCFFC4F990

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

Dispone:

- 1) **l'affidamento**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le ragioni esposte in motivazione, del rinnovo annuale del servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento software "Milestone Care Plus" a CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL, con sede a Modugno, 70026, Strada Provinciale Modugno - Palese S.C., P.IVA 01028370722, tramite Trattativa Diretta sul MePA, ID negoziazione nr. 6553648;
- 2) **l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 730,17 (di cui euro 598,50 netti oltre IVA 22% pari ad euro 131,67) sul Cap. S 102322/0 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni - Cdc 012 (Cod. SIOPE 1030219001) in favore di CENTRO VENDITA SICUREZZA S.R.L. (codice: 96347) per rinnovo annuale del servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento software "Milestone Care Plus". CIG: BCFFC4F990;
- 3) **di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione.

MOTIVAZIONE

Il Settore Innovazione digitale Comunicazione Patrimonio e Provveditorato, per quanto concerne i servizi informatici, ha tra i propri principali obiettivi quello di provvedere al mantenimento delle condizioni tecnologiche, informatiche e telematiche delle varie strutture dell'Ente, garantendo da tale punto di vista la corretta e costante operatività degli uffici. Permane la necessità da parte dei vari Settori dell'Amministrazione, di utilizzare specifici prodotti informatici, il cui corretto impiego risulta indispensabile per garantire il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi assegnate.

L'Ente utilizza regolarmente per la gestione del proprio sistema di videosorveglianza la piattaforma VMS (Video Management Software) Milestone XProtect Professional+ con n. 21 licenze per dispositivi (device licenses). Tale infrastruttura tecnologica riveste un ruolo strategico per la sicurezza fisica delle sedi e la tutela del patrimonio dell'Ente, rendendo indispensabile garantire la continuità operativa, l'aggiornamento costante e la protezione da vulnerabilità informatiche (cybersecurity).

A tal fine si rende necessario procedere all'affidamento del servizio annuale di manutenzione, assistenza e aggiornamento software denominato "Milestone Care Plus" per tutte le 21 licenze in uso. Questo pacchetto di aggiornamento e supporto permette di accedere alle nuove release e patch di sicurezza rilasciate dal produttore, di assicurare un supporto tecnico qualificato per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti e di mantenere l'efficienza dell'impianto.

L'intervento trova piena giustificazione in motivi di natura tecnica e di infungibilità, in quanto il servizio di manutenzione "Milestone Care Plus" è vincolato in modo esclusivo al codice di licenza proprietario già in dotazione all'Ente. Un eventuale passaggio a soluzioni software alternative comporterebbe la perdita totale degli investimenti già effettuati, ingenti costi di migrazione, la sostituzione o riconfigurazione dell'hardware installato e un prolungato fermo degli impianti di videosorveglianza, in contrasto con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 e all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, dello stesso decreto, si deroga all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 5.000 euro e risultando l'operatore economico individuato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla fornitura del servizio, tali da garantire la massima affidabilità e la perfetta compatibilità tecnica con i sistemi proprietari in uso.

L'offerta economica acquisita tramite la piattaforma telematica è stata valutata congrua e conveniente in rapporto alle prestazioni richieste, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio, nonché dei prezzi praticati per prestazioni analoghe

Il presente atto ha valore anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

Successivamente all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma MePA, secondo le modalità previste dalla stessa.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto conseguente al presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio per la stipulazione.

Trattandosi di approvvigionamento di servizi informatici, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dai soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali.

Il costo del servizio di cui al dispositivo del presente atto è finanziato con fondi dell'Ente e trova imputazione sul Cap. S 102322/0 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni - Cdc 012 del Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

La scadenza dell'obbligazione derivante dal presente atto è fissata nell'anno 2026, prevedendosi il pagamento anticipato dell'intera somma dovuta in un'unica soluzione.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché secondo quanto disposto dalla L. 190/2014 – comma 629 – Lett. b) relativa allo “split payment”. Il termine di pagamento delle fatture è stabilito in 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

Sono state rispettate le misure di prevenzione della corruzione indicate alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028¹, di cui all'Allegato Unico, sezione 2.3, facenti capo al rischio n. B – area contratti pubblici;

È stata accertata l'assenza di convenzioni attive e capienti di Consip, Intercent-ER e Soggetto aggregatore Città metropolitana di Bologna.

Non è stato effettuato il controllo in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) degli affidamenti già disposti dall'Ente all'operatore economico cui si affida, in quanto, trattandosi di servizi informatici caratterizzati da elevata specificità tecnica e gestionale, gli stessi risultano accentrati e gestiti dal servizio competente, escludendo la possibilità che altri servizi o settori dell'Ente abbiano disposto ulteriori affidamenti nei confronti del medesimo operatore economico.

Il RUP del presente provvedimento è lo scrivente, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi², che, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 36/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale³ rispetto al fornitore affidatario.

Il fornitore ha sottoscritto il "Patto di Integrità" della Città metropolitana di Bologna ed ha auto dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione automatica e non automatica dagli affidamenti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023⁴.

Il fornitore ha sottoscritto il foglio condizioni contenente la dichiarazione relativa al rispetto della disciplina sul pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, con la quale ha attestato di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, il rapporto di dipendenza con la Città Metropolitana, avendo esercitato nei confronti dello stesso operatore economico poteri autoritativi o negoziali.

¹ Atto sindacale nr. 30/2026 e successive modificazioni (nr. 71/2026);

² Protocollo Generale - 2026 / 38240 del 28/05/2026 (determina atto n. 1233) Proroga dell'incarico di elevata qualificazione al dipendente Gian Luca Sanzani – Responsabile del Servizio Sistemi Informativi,
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/personale/SANZANI_GIAN_LUCA.pdf

³ Con riferimento alla sez. Rischi Corruzione e Trasparenza del PIAO nonché ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 36/2023, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

⁴ Il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario è verificato in modalità semplificata, tramite acquisizione della autodichiarazione ex artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023 e controllo a campione secondo le modalità di cui alla determinazione n. 179 del 03/02/2026 "individuazione modalità di verifica dei requisiti degli operatori economici per affidamenti di competenza del Settore Innovazione digitale, Comunicazione, Patrimonio e Provveditorato di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 52 del D. lgs n. 36/2023 – anno 2026";

Si è provveduto agli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza previsti dagli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma MePA e la sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del sito istituzionale.

È stata accertata l'assenza di rischi derivanti da interferenze, non si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Conseguentemente, non sono previsti costi per la sicurezza, che si quantificano in € 0,00 (zero/00). Resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere all'eventuale integrazione del suddetto documento qualora, in fase successiva, emergano rischi tali da determinare interferenze.

È stato disposto l'esonero dell'affidatario dall'obbligo di prestare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della natura standardizzata delle prestazioni oggetto dell'affidamento, del valore complessivo dell'affidamento e della convenienza economica dell'offerta presentata dall'operatore economico nonché al fine di garantire la massima celerità nell'esecuzione del contratto in ossequio al principio del risultato.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. lgs n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 18/09/2026

Firmato digitalmente

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.